



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

\*\*\*\*\*

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **29**

del  
**14/06/2023**

Oggetto: **TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) -  
DETERMINAZIONE CRITERI  
AGEVOLAZIONI SOCIALI - APPENDICE ALL'ART. 30  
DEL REGOLAMENTO TARIC**

L'anno duemilaventitre addi quattordici del mese di Giugno alle ore 19:0030 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

|    | <b>Nominativo</b>          | <b>Carica</b>            | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|----|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | RENZI ROMINA               | Presidente del Consiglio | X               |                |
| 2  | NENCINI EMMANUELE          | Vice Presidente          | X               |                |
| 3  | SCARDIGLI SIMONE           | Consigliere              | X               |                |
| 4  | CINCI ELIA                 | Consigliere              | X               |                |
| 5  | LOMBARDO GIUSEPPE          | Consigliere              | X               |                |
| 6  | SCARDIGLI CRISTINA         | Consigliere              | X               |                |
| 7  | BRACALI ELIA               | Consigliere              |                 | X              |
| 8  | MIGLIORINI ARIANNA         | Consigliere              |                 | X              |
| 9  | GIOVANNONI LORIANA         | Consigliere              |                 | X              |
| 10 | LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA | Consigliere              |                 | X              |
| 11 | CECCHERINI FEDERICA        | Consigliere              |                 | X              |
| 12 | ORSI LIDO                  | Consigliere              |                 | X              |
| 13 | BARTALINI ELISA            | Consigliere              |                 | X              |
| 14 | BALDINI DAMIANO            | Consigliere              |                 | X              |
| 15 | PALAZZO ELISEO             | Consigliere              | X               |                |
| 16 | GIANNONI STEFANO           | Consigliere              | X               |                |
| 17 | CUCINI GIACOMO             | Sindaco                  | X               |                |
|    |                            |                          | <b>9</b>        | <b>8</b>       |

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, ARRIGONI JACOPO, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Nencini Emmanuele, Scardigli Cristina

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento il Vice Sindaco F. Dei.

**OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE  
CRITERI  
AGEVOLAZIONI SOCIALI - APPENDICE ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *“Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- il D. Lgs. n. 116/2020, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*;

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- il Comune di Certaldo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori, questi ultimi complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/07/2022, con la quale il Comune di Certaldo ha manifestato l'interesse all'introduzione della tariffa corrispettiva (TARIC) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTE inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.";

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, recante l'istituzione dell'ambito tariffario sovracomunale (ATS) n. 1, comprendente i comuni passati a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023, tra cui il Comune di Certaldo;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2022 avente ad oggetto "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) DAL 01.01.2023 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, recante "Presentazione di un'istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria per il costituito ambito tariffario sovracomunale n. 1 e il comune di Lastra a Signa per le annualità 2023-2025: Approvazione";

DATO ATTO che, con la citata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, oltre ad avviare una richiesta di revisione infra-periodo – ex art. 28 c. 4 del

MTR-2 - del PEF ad ARERA, sono stati approvati i coefficienti di competenza dell'Autorità necessari per la predisposizione tariffaria dell'istanza di revisione infra-periodo per l'ambito tariffario sovracomunale ATS 1 e, nelle more della valutazione dell'istanza e della relativa approvazione della predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio da parte dell'Autorità nazionale, il PEF dell'ambito tariffario Sovracomunale ATS 1;

VISTA la Determinazione n. 32 del 31.03.2023 di ATO Toscana Centro avente per oggetto "Accertamento errore materiale Deliberazione dei Sindaci n. 1/2023 e relativa correzione";

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Certaldo, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2022 che prevede quanto segue:

*“1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.*

*2 Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.*

*3 Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.*

*4 Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.*

*5 Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.”*

RITENUTO di stabilire per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Comunale TARIC, agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE (Indicatore Della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) entro fasce ritenute deboli e meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale come di seguito indicato:

a) esenzione per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a 5.000,00 €: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

b) riduzione 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 5.000,01 fino a 10.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

c) riduzione 30% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 10.000,01 fino a 15.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

Le suddette agevolazioni tariffarie saranno riconosciute solo ed esclusivamente alle utenze che nell'anno 2023 adottano comportamenti virtuosi di cui al comma 5 e seguenti dell'art. 29 del Regolamento Taric.

VALUTATO opportuno che l'agevolazione sia concessa per la sola abitazione di residenza a seguito di presentazione al Comune di Certaldo di istanza, su apposito stampato messo a disposizione dall'Ente, da parte dei soggetti interessati, necessariamente residenti nel Comune di Certaldo, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2023;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5 del regolamento Taric a norma del quale *“Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni”*;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;

CONSIDERATO che le agevolazioni in questione sono a carico del bilancio comunale e trovano copertura su apposito capitolo di spesa;

VISTO l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo

151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 3 del 1/03/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2023-2025)";

RICHIAMATE la deliberazione di C.C. n. 7 del 01/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2023/2025, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Alla luce di quanto sopra esposto,

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 9  
Votanti 9  
favorevoli 8  
Contrari 1  
Astenuiti 0

**DELIBERA**

- 1 DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 di approvare l'appendice all'art. 30 del regolamento TARIC, di cui ai successivi punti nel rispetto delle disposizioni del TUEL e di procedere alla sua pubblicazione;
- 3 CHE per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 30 del regolamento comunale TARIC, le agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale da applicare a favore di singole categorie di utenti

domestici che attestino livelli di ISEE (Indicatore Della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) entro fasce ritenute deboli e meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale sono le seguenti:

- a) esenzione per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a 5.000,00 €: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
  - b) riduzione 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 5.000,01 fino a 10.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
  - c) riduzione 30% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 10.000,01 fino a 15.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- 4 CHE le suddette agevolazioni tariffarie saranno riconosciute solo ed esclusivamente alle utenze che nell'anno 2023 adottano comportamenti virtuosi di cui al comma 5 e seguenti dell'art. 29 del Regolamento Taric;
  - 5 CHE l'agevolazione sarà concessa per la sola abitazione di residenza a seguito di presentazione al Comune di Certaldo di istanza, su apposito stampato messo a disposizione dall'Ente, da parte dei soggetti interessati, necessariamente residenti nel Comune di Certaldo, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2023.
  - 6 DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
  - 7 DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Romina Renzi

Il Segretario comunale  
Dott. Danilo D'Aco